



REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO

*Approvato dal Consiglio generale nella seduta del 21 dicembre 2011
modificato dal Consiglio generale nella seduta del 29 aprile 2015*

Articolo 1 (Definizioni)

1. Il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme dello Statuto nazionale di A.G.C.I., disciplina le procedure organizzative dell'Associazione e si compone dei seguenti Titoli:

- I - Adesione all'Associazione
- II - Recesso dall'Associazione
- III - Esclusione dall'associazione
- IV - Organizzazione territoriale
- V - Organizzazione settoriale
- VI - Incarichi esterni
- VII - Entrata in vigore.

TITOLO I - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Articolo 2 (Adesione all'Associazione)

1. Gli articoli 3 e 4 dello Statuto nazionale determinano in modo analitico le figure giuridiche che possono presentare domanda di adesione all'Associazione.

Articolo 3 (Procedure di adesione all'Associazione da parte degli enti cooperativi)

1. Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto nazionale, le domande di adesione alla Associazione, devono essere inoltrate alla Sede nazionale, tramite l'Associazione territoriale competente, corredate da:

- a) atto costitutivo, statuto ed eventuali regolamenti;
- b) elenco cariche sociali;
- c) delibera dell'organo competente a decidere l'adesione (ove tale adesione non sia prevista nello statuto) convalidata da autocertificazione del legale rappresentante;
- d) copia dell'ultimo bilancio e relativi allegati depositati, se l'ente richiedente è in esercizio da oltre un anno;
- e) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio completo di visura camerale;
- f) ricevute dei versamenti per quota di iscrizione e quota associativa annuale nazionale e territoriale.

2. Le domande di adesione che non siano corredate anche di un solo documento di cui al precedente comma, di norma non potranno essere esaminate dalla Presidenza nazionale; la stessa Presidenza potrà derogare a tale disposizione e, nel caso di esito positivo, l'adesione diventerà formale con l'iscrizione al libro soci solo dopo che l'ente richiedente abbia presentato tutta la documentazione richiesta.

3. Si richiama il rispetto del predetto art. 4 dello Statuto nazionale per quanto riguarda la trasmissione delle domande di adesione da parte delle Associazioni territoriali anche in relazione al parere che le stesse devono esprimere.

4. Gli “enti di emanazione di A.G.C.I.”, così come definiti dal comma 5 dell’art 3 dello Statuto nazionale, presentano la domanda di adesione nel rispetto delle norme del comma 5 dell’art. 4 dello stesso Statuto nazionale.

5. La Presidenza nazionale delibera nei termini stabiliti dall’art. 4 dello Statuto nazionale subordinando la formale iscrizione nel libro soci al parere favorevole dell’Associazione nazionale di settore competente per materia che deve pervenire entro sette giorni dalla richiesta del Presidente nazionale di AGCI, rimanendo inteso che, trascorso tale termine, lo stesso parere sarà considerato favorevole applicando la procedura del silenzio - assenso.

6. In caso di pareri contrastanti tra le competenti Associazione territoriale nazionale di settore in ordine alla iscrizione del sodalizio richiedente, si applica il comma 4 dell’art. 4 dello Statuto nazionale.

Articolo 4 (Procedure di adesione all’Associazione da parte degli enti non aventi natura cooperativa)

1. Le domande di ammissione ad AGCI dei soggetti non aventi natura cooperativa di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto Nazionale debbono essere corredate dai documenti di cui al precedente articolo 3, comunque in conformità alla natura giuridica del soggetto associando.

2. Per quanto riguarda le domande di adesione delle associazioni di categoria settoriali o intersettoriali, si richiama il terzo comma dell’art. 4 dello Statuto nazionale

3. L’iscrizione alla Associazione attribuisce a tali soggetti il diritto di partecipare alla vita associativa ed ai loro rappresentanti, se eletti, il diritto di far parte degli organismi territoriali e di settore con voto consultivo.

Articolo 5 (Adesioni territoriali e settoriali)

1. Ai sensi del quarto comma dell’art. 3 dello Statuto nazionale, gli enti aderenti all’associazione sono associati di diritto all’Associazione territoriale competente per territorio e alla Associazione nazionale di settore competente per attività.

2. Per Associazione territoriale competente si intende, di norma, quella nel cui territorio il sodalizio ha eletto la propria sede legale.

3. Qualora l’attività del sodalizio si svolga, prevalentemente, in altra circoscrizione territoriale rispetto a quella in cui è stata eletta la sede legale, la Presidenza nazionale, su richiesta del sodalizio, può autorizzare la adesione alla Associazione territoriale ove si svolge la attività prevalente.

4. Nel caso di fusione o incorporazione di sodalizi A.G.C.I. in altri aderenti ad altre centrali cooperative e unitari, di adesione quindi anche all’ A.G.C.I. dell’ incorporante o del nuovo sodalizio costituito, permane a tutti gli effetti la competenza dell’ associazione territoriale già in essere per il sodalizio estinto.

5. Per Associazione nazionale di settore competente si intende, di norma, quella corrispondente all’inquadramento nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative.

6. Nel caso in cui il sodalizio persegua attività plurime e sempre al fine dell’inquadramento nella Associazione nazionale di settore, si fa riferimento alla attività prevalente, quale risulta dalla composizione del fatturato.

Articolo 6 (Diritto di rappresentanza)

1. Gli aderenti alla Associazione possono esercitare ogni diritto conseguente e connesso alla partecipazione alla vita sociale purché sussistano le condizioni di cui all’art. 5 dello statuto nazionale relativo agli obblighi a carico degli associati.

2. L’adempimento degli obblighi contributivi nazionali, revisionali, settoriali (quando istituiti) e territoriali è condizione per legittimare il diritto alla partecipazione alla vita associativa e

rispettivamente alle assemblee congressuali nazionali, territoriali e di settore nel rispetto delle norme del relativo regolamento.

3. I rappresentanti degli enti contemporaneamente aderenti ad A.G.C.I. e ad altra o altre Associazioni riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. 14/12/1947, n. 1577 come previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 5 dello Statuto nazionale, non possono essere eletti o nominati negli Organi nazionali, territoriali e settoriali di A.G.C.I. previsti dai relativi Statuti.

Articolo 7 (Utilizzo della denominazione "A.G.C.I.")

1. Gli enti aderenti non possono inserire nella propria ragione sociale la denominazione "A.G.C.I.", se non a seguito di specifica autorizzazione deliberata della Presidenza nazionale.

2. Gli enti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non dovessero rispettare quanto previsto al precedente primo comma, devono provvedere alle necessarie modifiche statutarie entro 90 giorni pena l'esclusione dall'Associazione.

TITOLO II – RECESSO DALL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8 (Procedure di recesso dall'associazione)

1. Nel rispetto dell'art. 5 dello Statuto nazionale e dell'art. 24 del Codice civile, il recesso dall'Associazione deliberato dai competenti organi statuari dell'ente con atto giuridicamente valido a revocare l'adesione, deve essere comunicato per iscritto con raccomandata a/r; il recesso ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo quando la comunicazione di cui sopra pervenga ad A.G.C.I. almeno tre mesi prima dalla scadenza dell'anno solare, in caso contrario il recesso medesimo avrà decorrenza a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

2. Ai fini della vigilanza l'ente receduto resta soggetto al controllo revisionale della Associazione fino alla conclusione del biennio entro il quale il recesso si produce.

3. Il recesso sarà comunicato all'associazione territorialmente competente.

TITOLO III – ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9 (Procedure di esclusione dall'associazione)

1. Possono essere esclusi dall'Associazione con delibera della Presidenza Nazionale anche su iniziativa e/o proposta dei competenti organi delle Associazioni territoriali e delle Associazioni nazionali di settore, gli enti che:

- non rispettano gli obblighi associativi; in tal caso il socio moroso deve essere invitato a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e, in caso di mancata lettura, a mezzo di lettera raccomandata a/r a mettersi in regola e l'esclusione può aver luogo soltanto dopo che siano trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- non rispettano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni prese dagli organi statuari nazionali o che compiano inadempienze che non consentono la prosecuzione del rapporto sociale;
- svolgano o tentino di svolgere attività contraria agli interessi della Associazione e della cooperazione.

2. Le deliberazioni di esclusione devono essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata all'ente interessato il quale ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Proviviri. Il mancato ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione comporta l'accettazione della delibera.

3. Nel caso di presentazione del ricorso la efficacia della delibera di esclusione resta sospesa sino alla decisione del collegio dei proviviri.

4. La sospensione anche cautelare, la revoca e l'esclusione nei confronti dei dirigenti nazionali e periferici è regolata dall'art. 29, primo comma, lettera n) dello Statuto nazionale; si applicano le norme procedurali di cui ai precedenti commi del presente articolo.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Articolo 10 (Associazioni territoriali)

1. Come previsto dall'art. 7 dello Statuto nazionale, la struttura dell'Associazione si articola anche in Associazioni Regionali, Provinciali o Interprovinciali.
2. Gli articoli da 7 a 14 dello Statuto nazionale regolano in modo puntuale le procedure di costituzione delle Associazioni di cui al precedente comma, i relativi compiti e funzioni, i sistemi congressuali, il riconoscimento dell'autonomia decisionale, organizzativa, patrimoniale e giuridica, i controlli da parte dell'Associazione nazionale e le conseguenti procedure di intervento in caso di mancato rispetto delle norme statutarie nazionali.

Articolo 11 (Compiti e funzioni)

1. Ad ulteriore specificazione delle norme contenute nello Statuto nazionale, i compiti e le funzioni della Associazione Nazionale sono distinte da quelli delle Associazioni territoriali.
2. Sono compiti e funzioni della Associazione nazionale quelli strategici di progettazione, programmazione e controllo delle attività.
3. Rientrano nella competenza esclusiva delle Associazioni territoriali le funzioni tecnico – operative di attuazione dei programmi nazionali, nonché la elaborazione ed attuazione di propri programmi specifici, compatibili con quelli nazionali, volti, in particolare, a formulare proposte alle istituzioni pubbliche locali e per la promozione e lo sviluppo della presenza della Associazione anche mediante l'integrazione sinergica fra strutture.
4. Vale, in ogni caso, il principio della sussidiarietà in capo alla Associazione Nazionale per i compiti statutariamente perseguiti dalla A.G.C.I.

Articolo 12 (Rapporto con l'Associazione nazionale)

1. Le Associazioni Territoriali sono tenute ad inviare alla Presidenza nazionale, almeno cinque giorni prima della data prevista, copia delle convocazioni degli organi sociali complete di ordine del giorno e, successivamente, copia dei verbali delle relative riunioni.
2. Le Associazioni territoriali sono altresì tenute ad informare l'Associazione nazionale in ordine alle nomine dei rappresentanti della Associazione stessa presso gli enti ed istituzioni di loro competenza.
3. I componenti degli Organi nazionali della Associazione e delle Associazioni nazionali di Settore in rappresentanza di Associazioni territoriali non in regola con le disposizioni dello Statuto nazionale e dei Regolamenti, sono sospesi dall'attività degli organi stessi per tutta la durata dell'inadempienza.
4. I componenti degli Organi nazionali e delle Associazioni nazionali di Settore in rappresentanza di Enti cooperativi non adempienti alle disposizioni dello Statuto nazionale e dei regolamenti, sono sospesi dall'attività degli stessi organi per tutta la durata dell'inadempienza.

Articolo 13 (Bilanci e controlli)

1. Le Associazioni territoriali debbono tenere la contabilità e redigere gli atti relativi ai bilanci di previsione e alla rendicontazione annuale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto nazionale.
2. Le Associazioni territoriali dovranno presentare entro il 31 gennaio ed il 30 maggio di ogni anno rispettivamente il bilancio preventivo e il rendiconto annuale.

3. La Presidenza nazionale ha diritto di compiere ogni controllo e verifica sul funzionamento, sull'amministrazione e gestione delle Associazioni territoriali.
4. La Presidenza nazionale ha la responsabilità del controllo dei versamenti delle quote associative e delle quote contributive nazionali, dei contributi di revisione e della imputazione alle singole cooperative ed enti associati delle rispettive posizioni individuali. In materia vale quanto previsto dal Regolamento Amministrativo.

Articolo 14 (Vigilanza sulle cooperative)

1. La funzione di vigilanza sulle cooperative che rimane in capo al Presidente nazionale, viene svolta con la fattiva e costante collaborazione delle Associazioni territoriali che devono svolgerla con la massima cura e in stretto raccordo con i competenti uffici dell'Associazione nazionale.
2. A questo scopo, la Presidenza nazionale adotta opportune deliberazioni che dettino le norme cui le Associazioni territoriali devono attenersi nella formazione e nomina dei revisori, le procedure e le modalità di trasmissione dei verbali di revisione.
3. Le stesse deliberazioni devono anche prevedere le modalità di ristorno della contribuzione revisionale a favore delle Associazioni territoriali nonché quelle di corresponsione dei compensi a favore dei revisori.
4. Il Presidente nazionale provvede direttamente anche con forme surrogatorie in ogni caso in cui un'Associazione territoriale non svolga correttamente, in tutto o in parte, la funzione di vigilanza sulle cooperative.
5. Le norme del presente articolo si applicano anche alle associazioni territoriali che insistono sui territori delle Regioni a Statuto speciale.

Articolo 15 (Promozione di strutture di servizi)

1. In attuazione dell'art. 9, comma 2, lettera e) dello Statuto nazionale, le Associazioni territoriali, anche in forma associata e con la eventuale collaborazione delle Associazioni nazionali di Settore nonché con l'intesa della Presidenza nazionale, sono impegnate a promuovere strutture autonome, autosufficienti sul piano finanziario, per assicurare il complesso dei servizi necessari ai sodalizi aderenti.
2. Laddove già esistano strutture anche di natura specialistica o con competenze e funzioni parziali, dovrà essere perseguita la linea di procedere ad integrazioni per garantire univoci punti di riferimento in materia di erogazione di servizi.

Articolo 16 (Interventi a tutela dell'Associazione nazionale)

1. La mancata osservanza delle disposizioni di cui agli articoli del presente titolo, previa diffida ad adempiere entro 15 giorni, è motivo di adozione, da parte della Presidenza Nazionale, dei provvedimenti di cui all'art. 13 dello Statuto Nazionale.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE SETTORIALE

Articolo 17 (Associazioni nazionali di settore)

1. Come previsto dall'art. 15 dello Statuto nazionale, la struttura dell'Associazione si articola anche in Associazioni nazionali di settore.
2. Gli articoli da 15 a 19 dello Statuto nazionale regolano in modo puntuale le procedure di costituzione delle Associazioni di cui al precedente comma, i relativi compiti e funzioni, i sistemi congressuali, il riconoscimento dell'autonomia decisionale, organizzativa, patrimoniale e giuridica, i controlli da parte dell'Associazione nazionale e le conseguenti procedure di intervento in caso di mancato rispetto delle norme statutarie nazionali.

Articolo 18 (Compiti e funzioni)

1. Ad ulteriore specificazione delle norme contenute nello Statuto nazionale, i compiti e le funzioni della Associazione Nazionale sono distinte da quelli delle Associazioni nazionali di settore.
2. Sono compiti e funzioni della Associazione nazionale quelli strategici di progettazione, programmazione e controllo delle attività.
3. Rientrano nella competenza esclusiva delle Associazioni nazionali di Settore le funzioni tecnico – operative di attuazione dei programmi nazionali, nonché la elaborazione ed attuazione di propri programmi specifici, compatibili con quelli nazionali, volti, in particolare, a formulare proposte alle istituzioni pubbliche per la promozione e lo sviluppo delle relative politiche settoriali. Per tali programmi specifici si applicano le norme previste dall'art. 10, commi 4 e 5, del Regolamento Amministrativo.
4. Vale, in ogni caso, il principio della sussidiarietà in capo alla Associazione Nazionale per i compiti statutariamente perseguiti dalla A.G.C.I.

Articolo 19 (Rapporto con l'Associazione nazionale)

1. Le Associazioni nazionali di settore sono tenute ad inviare alla Presidenza nazionale di A.G.C.I., almeno cinque giorni prima della data prevista, copia delle convocazioni degli organi sociali complete di ordine del giorno e, successivamente, copia dei verbali delle relative riunioni.
2. Le Associazioni nazionali di Settore sono altresì tenute ad informare preventivamente l'Associazione nazionale in ordine alle nomine dei rappresentanti della Associazione presso gli enti ed istituzioni di loro competenza.
3. I componenti degli Organi nazionali della Associazione e delle Associazioni nazionali di Settore in rappresentanza di Associazioni nazionali di Settore non in regola con le disposizioni dello Statuto nazionale e dei Regolamenti, sono sospesi dall'attività degli organi stessi per tutta la durata dell'inadempienza.
4. I componenti degli Organi nazionali e delle Associazioni nazionali di Settore in rappresentanza di Enti cooperativi non adempienti alle disposizioni dello Statuto nazionale e dei regolamenti, sono sospesi dall'attività degli stessi organi per tutta la durata dell'inadempienza.

Articolo 20 (Bilanci e controlli)

1. Le Associazioni nazionali di settore che dispongano di risorse finanziarie autonome o specificamente destinate dall'AGCI nazionale debbono tenere la contabilità attraverso l'Ufficio Amministrazione unico di A.G.C.I. nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 18, commi 2 e 3, e 37 dello Statuto nazionale.
1. Le Associazioni nazionali di settore che dispongano di risorse finanziarie autonome o specificamente destinate dall'AGCI nazionale devono inviare all'Associazione nazionale il bilancio di previsione con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 18, comma 4 dello Statuto nazionale. Le stesse Associazioni nazionali di settore devono inviare il rendiconto annuale con le modalità previste dagli artt. 18, commi 2 e 3, e 37 dello Statuto nazionale.
3. La Presidenza nazionale ha diritto di compiere ogni controllo e verifica sul funzionamento, sull'amministrazione e gestione delle Associazioni nazionali di Settore.

Articolo 21 (Interventi a tutela dell'Associazione nazionale)

1. La mancata osservanza delle disposizioni di cui agli articoli del presente titolo, previa diffida ad adempiere entro 15 giorni, è motivo di adozione, da parte della Presidenza Nazionale, dei provvedimenti di cui all'art. 19 dello Statuto Nazionale.

TITOLO VI – INCARICHI DI RAPPRESENTANZA

Articolo 22 (Incarichi di rappresentanza)

1. Gli incarichi di rappresentanza sono affidati nel rispetto delle norme dettate dagli artt. 29, comma 1, lettera m), con particolare riferimento ai casi di decadenza e 34 dello Statuto nazionale.
2. Coloro che hanno ricevuto incarico di rappresentare l'A.G.C.I. presso Enti od istituzioni pubbliche o private, sia a livello nazionale, che territoriale, che di settore, sono tenuti a riferire periodicamente agli organismi che li hanno nominati con una relazione in ordine all'attività svolta.
3. La Presidenza nazionale provvederà alla sostituzione dei rappresentanti in ogni caso in cui ritenga sia venuta meno il rapporto fiduciario associativo ai sensi del già richiamato art. 29, comma 1, lettera m) dello Statuto nazionale.

TITOLO VII – ENTRATA IN VIGORE

Articolo 23 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 30° giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio generale al fine di consentire la relativa divulgazione alle Associazioni territoriali e alle Associazioni nazionali di settore.
2. Le modifiche al Regolamento organizzativo entrano immediatamente in vigore.